



Giornata Nazionale  
Beni Culturali ed Edilizia  
5 giugno 2018

## Sessione II

Il nuovo Regolamento  
e le richieste di contributi

Paolo Cappella

**EDILIZIA – ART. 6  
INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI  
COSTRUITI DA PIU' DI 20 ANNI**

## Art. 6

*Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Sono AMMESSI a contributo interventi su

a) edifici di culto *di proprietà di:*

- Diocesi
- Seminari
- Chiese cattedrali
- Capitoli
- Parrocchie
- Chiese rettorie
- Santuari
- Confraternite

## Art. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

#### b) altri edifici di culto

- che siano sede di parrocchia, o che svolgano *stabile, continuativa e documentabile* funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale, *da almeno 20 anni*.

Il proprietario degli immobili di cui sopra deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti (ex Conservatoria RR.II.) prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

## Art. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

c) edifici che abbiano le seguenti destinazioni d'uso:

- casa canonica, ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale), *di proprietà di*
  - Diocesi
  - Seminari
  - Chiese cattedrali
  - Capitoli
  - Parrocchie
  - Chiese rettorie
  - Santuari
  - Confraternite
- Per le sole Parrocchie sarà possibile prevedere l'utilizzo di adeguati locali da destinarsi ad attività caritative e oratoriali.

## Art. 6

*Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Sono AMMESSI a contributo interventi su

d) Episcopio

Uffici di curia

Casa per il clero in servizio attivo

**di proprietà della Diocesi.**

## Art. 6

*Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Sono ESCLUSI interventi

- di manutenzione ordinaria
- di importo inferiore a € 50.000,00 (da quadro economico)



## Art. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Per un singolo intervento il contributo assegnabile è

- fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 800.000,00, pari a un massimo di **€ 560.000,00**

Per due o più interventi il contributo assegnabile è

- fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 900.000,00  
pari a un massimo di **€ 630.000,00**

*Esempio:* nel caso di presentazione da parte di una Diocesi di n. 3 richieste, il totale del contributo che si potrà richiedere sarà pari ad un massimo di € 630.000,00 (esempio 300.000,00, 200.000,00 e 130.000,00).

## Art. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

La richiesta è annuale.

I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo, ***salvo giustificati casi di urgenza***, per i quali è indispensabile concordare modalità e tempi con l'Ufficio.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela, il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

## Art. 6

*Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 100.000,00:

- 30%** inizio lavori
- 40%** al 60% della spesa indicata dal decreto
- 30%** fine lavori

Nei rimanenti casi (fino a € 100.000,00) il contributo è erogato in due rate:

- 50%** inizio lavori
- 50%** fine lavori

## Art. 6

### *Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni*

Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra di loro, su parti diverse.

Il Vescovo, con l'accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile per vent'anni.

## Art. 14

### *Costi e spese generali*

I costi sono da intendersi con IVA e spese generali incluse

Sono considerati NON AMMISSIBILI

- gli ambienti con destinazione d'uso *per es.:*
  - ✓ aule scolastiche
  - ✓ impianti cine-teatrali
  - ✓ impianti sportivi
  - ✓ impianti di ristoro o di accoglienza

Inoltre:

- ✓ gli arredi
- ✓ le sistemazioni delle aree esterne

Art. 14  
*Costi e spese generali*

Sono considerate VOCI NON AMMISSIBILI

a) Per gli interventi di cui all'Articolo. 6:

- gli interventi per l'adeguamento liturgico,
- il restauro artistico,
- gli scavi archeologici.

All'elenco vanno aggiunti i corpi illuminanti con esclusione di quelli d'emergenza.

## Art. 14

### *Costi e spese generali*

#### Le spese generali

riconosciute fino al **20%** del costo dei lavori a base d'asta, nei limiti della spesa massima ammissibile e comprensive delle quote previdenziali e dell'IVA, devono includere:

- gli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali
- tutti i costi necessari alle indagini, rilievi, autorizzazioni, allacciamenti, accatastamenti, redazione della scheda di censimento, ecc.

## Art. 15

### *Procedura delle pratiche di richiesta di contributo*

#### *(Disposizioni Art.6)*

§2 - Le pratiche seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione, che viene sottoposta all'esame del Comitato, perché proponga l'ammontare del contributo.
- c) Il Segretario generale della CEI propone al Vescovo diocesano il contributo.



## Art. 15

### *Procedura delle pratiche di richiesta di contributo*

#### *(Disposizioni Art.6)*

- d) Il Vescovo accetta il contributo entro tre mesi e garantisce con impegno formale la copertura della quota eccedente il contributo assegnato presentando il piano finanziario.

Per gli interventi la cui spesa sia superiore a € 100.000,00 allega gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l'opportunità e la sostenibilità economica del progetto.

- e) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto, che comprende l'importo dell'intervento e del contributo.

## Art. 15

### *Procedura delle pratiche di richiesta di contributo*

#### *(Disposizioni Art.6)*

- f) I lavori devono iniziare entro **otto mesi** dal decreto e devono terminare entro **tre anni** dal loro inizio.
  
- g) I contributi assegnati sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario, su apposito conto corrente, intestato alla Diocesi. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.

## Art. 15

### *Procedura delle pratiche di richiesta di contributo*

#### *(Disposizioni Art.6)*

h) L'Ufficio non può concedere più di due proroghe

- sia per l'inizio dei lavori  
(ogni singola proroga avrà durata massima di 8 mesi)
  
- che per la fine dei lavori  
(ogni singola proroga avrà la durata massima di un anno).

## Art. 15

### *Procedura delle pratiche di richiesta di contributo*

#### *(Disposizioni Art.6)*

- i) Le eventuali varianti sostanziali di tipo architettonico, liturgico, artistico e/o relative a modifiche della spesa, devono essere comunicate all'Ufficio, anticipatamente rispetto alla loro esecuzione, in modo che, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta, possano essere sottoposte all'esame del Comitato.

I lavori potranno eseguirsi esclusivamente a seguito del nulla osta da parte del Comitato solo se le variazioni non modificano la spesa e/o il contributo assegnato. In caso contrario sarà necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto del Presidente della CEI.

## Art. 16

### Rendicontazione

- Dovrà essere presentato l'elenco dettagliato delle fatture, almeno per l'importo del contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia presso il destinatario per 10 anni.
- Il mancato invio all'Ufficio della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI, con conseguente obbligo della Diocesi di restituire quanto ricevuto in acconto, in applicazione dell'Art. 7 §3 delle Disposizioni.

## Art. 16

### Rendicontazione

- f) Il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato.
- g) Per gli interventi di cui all'art. 6 §8, relativo all'inoltro di richieste di contributo per lo stesso edificio per più anni, l'erogazione della rata per l'inizio dei lavori di un lotto funzionale presentato successivamente è subordinata alla conclusione di quello precedente.
- h) Il contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili.